

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 932-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 1031)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del Protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970

Comunicata alla Presidenza l'8 maggio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione affari esteri del Senato ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge (già approvato dalla Camera dei deputati) con cui il Governo chiede di essere autorizzato a ratificare ed eseguire la Convenzione italo-inglese firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il successivo Protocollo di emendamento 14 luglio 1970, in tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

In proposito va doverosamente richiamata la relazione governativa, la quale non ha mancato di indicare la principale finalità della richiamata Convenzione: quella di superare le difficoltà derivanti dai contrastanti principi ai quali si ispirano le due legislazioni — quella italiana e quella inglese — in materia di riconoscimento e di esecutorietà delle sentenze.

Com'è infatti noto, l'articolo 797 del nostro Codice di procedura civile prevede che una sentenza straniera possa essere resa efficace in Italia solo quando (tra l'altro) risulti « passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata ».

I principi giuridici inglesi escludono invece che gli effetti giuridici attinenti ad una sentenza straniera siano analoghi a quelli propri della cosa giudicata.

Per mediare le opposte concezioni, l'articolo III della Convenzione in esame prevede che — qualunque sia la nazionalità delle parti — le sentenze in materia civile o commerciale pronunciate nel territorio di uno dei paesi contraenti possano essere « riconosciute » e (art. V) « rese esecutive » nel territorio dell'altro Paese anche se sia stato proposto gravame o se il gravame sia ancora proponibile. In questo caso però il riconoscimento può anche essere sospeso, in attesa che sia proposto gravame, o può essere concesso a determinate condizioni, ivi compresa l'imposizione di una cauzione. Altrettanto dicasi per la dichiarazione di esecutorietà (*registration*).

È questa la più importante e delicata delle implicazioni della Convenzione, che indubbiamente comporta deroga al nostro ordina-

mento. È tuttavia da considerare che (a parte il precedente dell'analogo Convenzione italo-belga del 6 aprile 1972, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 596) il progressivo avvicinamento delle legislazioni in materia di delibazione ed esecuzione delle sentenze straniere è obbiettivo degno di essere pur avvedutamente perseguito, specie nell'ambito del Mercato comune europeo, che ovviamente esige procedure più rapide e meno defatigatorie, proprio in ragione del moltiplicarsi dei rapporti contrattuali.

Per queste stesse considerazioni la Commissione giustizia della Camera dei deputati espresse a maggioranza parere favorevole: e questo è stato anche l'orientamento della Commissione affari esteri del Senato, pur in assenza di un esplicito avviso della 2^a Commissione.

* * *

Resta solo da rilevare che, anche in questo caso, la Convenzione giunge davanti al Parlamento a grande distanza di tempo dalla firma delle parti.

Ciò peraltro ha consentito di emarginare dalla generica materia civile e commerciale il settore delle « decisioni giudiziarie riferite a danni a persone o a cose contemplati da accordi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ».

Il « Protocollo di emendamento » firmato a Roma il 14 luglio 1970, cioè in epoca ancora relativamente recente, prevede appunto che in questo settore marginale la Convenzione non sarà vincolante per le due parti semprechè l'Italia e la Gran Bretagna, o anche una sola di esse, siano parti di separati e specifici accordi riguardanti i danni e la responsabilità civile nel campo della energia nucleare.

* * *

Si conclude pertanto invitando il Senato ad approvare definitivamente il testo legislativo proposto.

OLIVA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale ed il Protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione e all'articolo 3 del Protocollo.